



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 10/2020

**NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 00007/FITDS/2020 RG. PROC.
FED. F.I.T.D.S**

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 28 luglio 2020 a carico di:

- Luca RICCIARDI, c.f. [REDACTED] tesserato FITDS col n. [REDACTED];
- Barbara BALESTRINI, c.f. [REDACTED] tesserata FITDS col n. [REDACTED];
- Dynamic Shooting League ASD, c.f. [REDACTED] in persona della Presidentessa Barbara Balestrini;

* * *

Svolgimento del procedimento e motivazioni della decisione

Con atto di deferimento a giudizio del 28 luglio 2020, il Procuratore Federale ha contestato le infrazioni di cui:

1. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS anche in relazione all'art. 12 della delibera consiliare FITDS del 07.04.2017 prot.Ap/pz 71/17 per aver rilasciato, o (quanto alla ASD) concorso a rilasciare, certificati col logo FITDS, in violazione delle norme del logo della predetta Federazione, e recanti anche l'intestazione Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, con ciò inducendo in errore circa la provenienza dei medesimi;
2. all'art. 4 co. 1 lett. a) del RGD FITDS in relazione alle norme per l'utilizzo del logo CONI ("Manuale per la gestione integrata dell'immagine CONI", circolare CONI prot.0002240/14 del 03.02.2014 e lettera CONI ai Presidenti

D.S.A. del 26.05.2014) per aver utilizzato (quanto al sig. RICCIARDI) o concorso a utilizzare (quanto alla ASD) sui predetti certificati il logo CONI accompagnato dalla dicitura "disciplina sportiva associata e riconosciuta dal CONI", il cui utilizzo è riservato esclusivamente alle discipline sportive associate al CONI ed espressamente vietato a ogni altro soggetto, comprese le ASD/SSD affiliate alle D.S.A., salvo autorizzazioni del CONI.

Con l'aggravante, per la sig.ra Barbara BALESTRINI, di cui all'art.2 comma 4 del Regolamento degli Ufficiali di gara FITDS, per la qualifica posseduta.

Fatti avvenuti dal dicembre 2019.

All'udienza del 01 ottobre 2020 il Presidente del Tribunale Federale, rilevata la regolarità della costituzione delle parti, dichiarava aperta la seduta ed invitava le parti ad articolare le relative richieste probatorie; ammetteva le produzioni documentali e le richieste di prova testimoniali così come articolate dalle parti e rinviava alla successiva udienza del 22 ottobre 2020.

Nella predetta di udienza, veniva sentito il teste Riccardo Romagnoli, unico presente dei tre testi citati dalla Procura Federale; vista l'assenza dei restanti testi, il Presidente del Tribunale rinviava all'udienza del 12 novembre 2020.

All'udienza del 22 novembre, verificata l'assenza dei testi, il Procuratore Federale rinunciava all'esame testimoniale; il Presidente, revocata l'ammissione dei rimanenti testi, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a concludere concedendo termine di giorni cinque per il deposito di note conclusive.

Dagli atti acquisiti in sede di istruttoria, è pacificamente emerso l'utilizzo dei loghi FITDS e CONI da parte del sig. Ricciardi, il quale, li inseriva abitualmente negli attestati da lui approntati e consegnati ai suoi allievi.

La disciplina sull'utilizzo del logo della FITDS e del logo CONI, solo o congiunto a qualunque altra dicitura, prevede il divieto assoluto dell'uso dei predetti loghi in mancanza di esplicito consenso.

Nel caso di specie, non essendo mai stato prodotto, agli atti del giudizio, alcun documento autorizzativo in favore del sig. Ricciardi, deve ritenersi, senza ombra di

dubbio, che lo stesso abbia agito in violazione della disciplina relativa all'utilizzo dei loghi stessi.

Non appare condivisibile la tesi posta dalla difesa del Ricciardi, in forza della quale, l'attività svolta dal suo assistito, rientri tra quelle per le quali sia possibile l'utilizzo del logo FITDS in deroga alle autorizzazioni specifiche, richiamando, a tal proposito, l'art. 12 della Delibera Consigliare del 2017; in effetti, la clausola normativa che consente l'utilizzo del logo FITDS senza autorizzazione, è riservata esclusivamente alle attività di promozione ed istituzionali delle ASD e non alle attività svolte di iniziativa dei singoli istruttori; per altro, è comunque impossibile aderire alla tesi secondo la quale la distribuzione di attestati di partecipazione a corsi tenuti dal sig. Ricciardi possa essere ritenuta quale attività di promozione e valorizzazione dell'attività sportiva svolta dalla FITDS in quanto si entrerebbe in evidente contrasto con la disciplina che pretende l'esclusività in capo alla FITDS nella gestione di attestati abilitativi alla pratica sportiva.

Come pure non condivisibile è la tesi della difesa secondo cui il Ricciardi abbia utilizzato il logo del CONI nell'erroneo convincimento della liceità di tale uso determinato dalla prassi comune, in quanto non può non essere notorio a tutti gli appartenenti alle Federazioni Sportive, quali siano le regole per l'utilizzo dei loghi; in caso di dubbio sarebbe stato opportuno formalizzare opportune richieste di chiarimenti piuttosto che rifarsi a prassi non meglio chiarite e specificate.

Tuttavia, bisogna riconoscere che, l'intera materia, è disciplinata da norme tecniche e delibere Consiliari, a volte, di non facile comprensione; e che, vicende simili, non sono mai state oggetto di valutazione nel merito da parte del Tribunale Federale; queste circostanze, ovviamente incapaci di escludere la responsabilità per le violazioni accertate, possono, però, essere valorizzate al fine quantificare e rendere equa la sanzione che nello specifico deve essere irrogata nonostante, è bene precisarlo, tali violazioni rivestano una notevole gravità vista l'importante materia di cui trattano.

Per l'effetto di quanto esposto questo Tribunale ritiene di dover applicare, nel caso di specie, la sanzione dell'ammonizione e l'ammenda, esclusivamente ed unicamente

come monito futuro ed al fine di scongiurare le ipotesi di reiterazione di comportamenti simili o analoghi che se posti all'attenzione di questo Organo di Giustizia sarebbero valutati con maggior severità senza le attenuanti sopra indicate.

Le osservazioni sin qui svolte, valgono anche per la posizione della sig.ra Balestrini e della ASD Dynamic Shooting League, in quanto, il Ricciardi, ha operato in accordo e sotto l'egida della Associazione Sportiva e della sua Presidentessa, la quale risulta eletta nel periodo temporale di contestazione dei fatti di causa (dal dicembre 2019) e quindi di fatto obbligata a vigilare su tutte le attività svolte nella sua ASD.

L'ulteriore aspetto, con riguardo alla sola posizione della sig.ra Balestrini, che può essere preso in considerazione, sempre e soltanto ai fini della gradazione della responsabilità e della valutazione secondo il criterio di equità che guida le determinazioni di questo Tribunale nella quantificazione della sanzione da irrogare nello specifico, è l'aver assunto la carica di Presidente per la prima volta proprio in concomitanza con il periodo di contestazione dei fatti, il che consente di ritenere che, nel passaggio di consegne, abbia avuto contezza dei fatti oggetto del procedimento con colpevole ritardo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, nonché del contenuto degli atti acquisiti al processo e dall'istruttoria procedimentale ritualmente espletata, questo Organo di Giustizia ritiene integrate le violazioni al Regolamento di Giustizia F.I.T.D.S. così come ritualmente contestate dalla Procura Federale in capo a tutti gli incolpati ritenendoli responsabili, e così procede all'irrogazione della sanzione: con riguardo alla posizione del sig. Luca Ricciardi e della Dynamic Shooting League ASD, in assenza di circostanze attenuanti, ritiene equa e congrua la sanzione dell'Ammonizione unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 350,00; con riguardo alla posizione della sig.ra Balestrini, in considerazione della gradata rilevanza delle sue condotte stimata equivalente all'aggravante contestata per la sua qualifica di Range Officer, si ritiene congrua ed equa la sanzione dell'Ammonizione unitamente alla sanzione per ciascun deferito dell'ammenda di € 350,00.

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale della F.I.T.D.S.

Letti

Gli atti e i documenti del procedimento

Visto

L'art. 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Dichiara

i deferiti Luca RICCIARDI, c.f. [REDACTED] tesserato FITDS col n. [REDACTED]; Barbara BALESTRINI, c.f. [REDACTED] tesserata FITDS col n. [REDACTED] e la Dynamic Shooting League ASD, c.f. [REDACTED], in persona della Presidentessa Barbara Balestrini; responsabili delle violazioni a loro specificatamente contestate con l'atto di deferimento a giudizio redatto dal Procuratore Federale, e per tanto li condanna alla sanzione dell'Ammonizione consistente in un rimprovero ufficiale, ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere, nonché ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni, e dell'ammenda consistente nel versamento in favore della FITDS di una sanzione pecuniaria di € 350,00 per ciascun deferito per un totale di € 1.050,00.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi, come da Regolamento, all'incolpato, alla società di appartenenza ed al sig. Procuratore Federale.

Roma, 19 novembre 2020

~~Presidente del Tribunale Federale~~
Avv. Cristiano DE ANTONI

Vice Presidente
Avv. Paolo RAVAGLIOLI



Componente estensore
Avv. Luigi VESSIO

